

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA All. sub. A)

REGOLAMENTO RECANTE ESTRATTO DELLE DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E PROCEDURALI APPLICABILI AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

ex Titolo VI Regolamento All.A al R.D. n.148 08.01.1931

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in forma di estratto e sintesi sistematica, le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari, procedimento disciplinare interno e modalità di tutela e impugnazione dei provvedimenti disciplinari applicabili al personale della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
2. Il Regolamento è adottato ai fini della corretta informazione di tutto il personale ed in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VI del Regolamento Allegato A) al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 2

Riferimenti normativi e presupposti

1. Il presente Regolamento è adottato tenuto conto:
 - a) dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la competenza a decidere sulle controversie disciplinari del personale autoferrotranviario spetta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
 - b) dell'art. 4, comma 1, n. 6, dell'Allegato A al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 58, comma 2, dell'Allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;
 - c) della persistente applicazione, da parte della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, delle disposizioni del Titolo VI del Regolamento Allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, per quanto concerne la procedura interna di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con esclusione delle parti che presuppongono l'esistenza del Consiglio di Disciplina, non più operante.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni del Titolo VI del Regolamento Allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché alla normativa vigente.

Art. 3

Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi del Titolo VI del Regolamento Allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, le sanzioni disciplinari applicabili al personale sono le seguenti:



- **CENSURA (art. 40):** riprensione per iscritto;
 - **MULTA (art. 41):** ritenuta dello stipendio o della paga;
 - **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO (art. 42):** privazione dello stipendio o della paga;
 - **PROROGA DEL TERMINE NORMALE PER L'AUMENTO DELLO STIPENDIO O DELLA PAGA (art. 43);**
 - **RETROCESSIONE (art. 44);**
 - **DESTITUZIONE (art. 45).**
2. Nei casi previsti dal Regolamento Allegato A) e in presenza di motivate ragioni di incompatibilità locali, può essere altresì inflitta, quale sanzione accessoria, il trasloco punitivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguata motivazione.

Art. 4

Procedimento disciplinare interno

1. Il procedimento disciplinare è svolto secondo le disposizioni del Titolo VI del Regolamento Allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, in quanto compatibili con l'attuale assetto ordinamentale e con l'assenza del Consiglio di Disciplina.
2. È in ogni caso garantito il diritto di difesa dell'interessato, mediante la preventiva contestazione degli addebiti e la possibilità di presentare giustificazioni nei termini previsti.

Art. 5

Ricorso gerarchico

1. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso per via gerarchica al Gestore Governativo entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento.
2. I provvedimenti disciplinari sono definitivi e divengono esecutivi dopo che l'Azienda li ha notificati al dipendente. L'eventuale ricorso gerarchico non sospende l'esecuzione del provvedimento sanzionatorio.
3. Il ricorso gerarchico ha natura facoltativa e non costituisce condizione di procedibilità per l'accesso alla tutela giurisdizionale.
4. La proposizione del ricorso gerarchico non sospende né interrompe i termini di legge per l'esercizio dell'azione giudiziaria, salvo diversa ed espressa previsione normativa.

Art. 6

Tutela giurisdizionale

1. Resta ferma la facoltà dell'interessato di proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei termini di legge.
2. Il ricorso giurisdizionale può essere proposto: a) indipendentemente dalla proposizione del ricorso gerarchico; b) indipendentemente dall'esito del ricorso gerarchico, qualora presentato.



Art. 7

Procedimento per le sanzioni di cui agli artt. 43, 44 e 45 del Regolamento Allegato A)

In relazione alle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del Regolamento Allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 si applica la seguente procedura:

- a) a seguito della notifica dell'opinamento relativo al provvedimento disciplinare proposto, l'agente interessato può presentare eventuali nuove giustificazioni entro 5 (cinque) giorni;
- b) decorso inutilmente tale termine o all'esito della valutazione delle giustificazioni presentate, il provvedimento proposto non diviene automaticamente definitivo ed esecutivo;
- c) scaduto il termine, il provvedimento disciplinare proposto è formalmente confermato e comunicato all'interessato;
- d) avverso tale comunicazione può essere proposto ricorso per via gerarchica al Gestore Governativo entro 15 (quindici) giorni dalla notifica;

Resta in ogni caso salva la facoltà di proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei termini di legge.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
2. Esso è portato a conoscenza di tutto il personale mediante pubblicazione sui canali interni aziendali, ivi compreso il portale ed il sito internet aziendale www.circumetnea.it.
3. Il presente Regolamento sostituisce ogni diversa comunicazione o disposizione interna incompatibile con il suo contenuto.

Il Direttore Generale

Dott. ing. Salvatore Fiore

